

RG 1602/15

CRON. 993/17

RG Per. 1028/17

- 6 MAG 2017,

oggetto:
videhito



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Dott. [REDACTED]
Dott. [REDACTED]
Dott. [REDACTED]

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE REL.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1602\2015 R.G. promossa da:

[REDACTED], elett.te dom. in [REDACTED] c.se [REDACTED]
[REDACTED] presso la [REDACTED], rappr. e dif.
per procura generali alle liti [REDACTED] reg.
1 [REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] I, elett.te dom. in [REDACTED]
[REDACTED], presso lo studio
dell'avv. [REDACTED] da cui è rappr. e dif. per delega in
atti.

APPELLATO

CONCLUSIONI PRECISATE IL 13.12.2016

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:

Nel merito

in accoglimento della domanda, condannarsi per i titoli in
premessa il [REDACTED] nella persona
del legale rappresentante pro tempore al pagamento della
somma di euro 1.380,46 oltre interessi, dalle singole sca-
denze all'effettivo soddisfo;
con il favore delle spese di entrambi i gradi.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:



Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa istanza e domanda,

Nel merito: respingere l'avversa impugnazione, in quanto infondata per le ragioni in fatto e diritto esposte in atti, per l'effetto integralmente confermare la Sentenza Tribunale di Torino N° 1069/2015 pubblicata in data 11/02/2015.

Con vittoria di compensi del presente grado di giudizio oltre 15 % per rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 24 ottobre 2013 e ritualmente notificato, la [REDACTED] conveniva il [REDACTED] [REDACTED] davanti al Tribunale di Torino al fine di ottenere la restituzione, per le ragioni di cui *infra*, di quanto corrisposto a titolo di IVA, pari a complessivi € 1.380,46=, sulle fatture emesse dal [REDACTED] tra l'1 settembre 2010 e l'1 giugno 2011 relativamente alla Tariffa Integrata Ambientale per la raccolta rifiuti.

Il [REDACTED] si costituiva in giudizio contestando il fondamento di tale domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza pronunciata all'udienza dell'11 febbraio 2015 ex art. 281 *sexies* c.p.c. il Tribunale rigettava la domanda di [REDACTED] compensando le spese di lite.

Con atto di citazione datato 4 settembre 2015 e ritualmente notificato la [REDACTED] interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui *infra* al fine di ottenere l'accoglimento della propria domanda.

Il [REDACTED] si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 13 dicembre 2016 precisate le conclusioni definitive la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si è accennato in narrativa, [REDACTED] ha provveduto al pagamento delle fatture relative alla Tariffa Rifiuti emesse dal [REDACTED] tra l'1 settembre 2010 e l'1 giugno 2011, comprendenti l'IVA per la complessiva somma di € 1.380,46=.

Ha agito deducendo la natura tributaria di tale tariffa dalla quale deriverebbe la non applicabilità dell'IVA, di cui ha, quindi, chiesto la restituzione.

Il Tribunale ha rigettato tale domanda distinguendo, innanzitutto, la c.d. TIA 1 (Tariffa di Igiene Ambientale) di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, c.d. Decreto Ronchi, (secondo cui "... 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa. 3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ...") dalla c.d. TIA 2 (Tariffa Integrata Ambientale) di cui all'articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. Codice dell'Ambiente, (secondo cui "1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11").

La pretesa di [REDACTED] riguarda pacificamente la ripetizione dell'IVA pagata nella vigenza della seconda.

Il Tribunale ha, poi, evidenziato che alla c.d. TIA 1 è stata riconosciuta natura tributaria, con la conseguente non applicabilità dell'IVA, desumibile (secondo quanto



chiarito dalla S.C. nella sentenza n. 2320\2010) dall'esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce il relativo ed il beneficio che il singolo ne riceve.

La TIA 1 non trova, infatti, fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato e vi sono assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico e non in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferita dal cittadino, ma alla produzione media comunale pro-capite.

Non si tratta, cioè, del corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma di una forma di finanziamento di un servizio pubblico.

Secondo il Tribunale, natura diversa va, invece, riconosciuta alla c.d. TIA 2, soprattutto in ragione dell'avvenuta interpretazione autentica operata dal legislatore con riferimento alla disciplina successiva all'entrata in vigore dell'articolo 238 del D.Lgs. n. 152 (ovverosia in relazione alla c.d. TIA 2).

Infatti, l'art. 14 (rubricato come "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali") comma 33 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge con L. 122/2010, ha espressamente stabilito che "le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".

La sentenza di primo grado ha, poi, sottolineato come la differenza fra la TIA 1 (avente natura tributaria) e la TIA 2 (non avente tale natura) sia anche stata riconosciuta dalla S.C. la quale, nel decidere una controversia avente ad oggetto la TIA 1, ha affermato il seguente principio di diritto: "la tariffa di igiene ambientale non è assoggettabile ad I.V.A. per il solo periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attesa la sua natura tributaria, evidenziata anche dalla sentenza n. 238

del 2009 e dall'ordinanza n. 64 del 2010 della Corte costituzionale"; "né assume alcun rilievo, per tale periodo, la disposizione interpretativa di cui all'art. 14, comma terzo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto la stessa, riconoscendo la natura non tributaria della tariffa soltanto con riferimento alla disciplina di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente fino alla data di entrata in vigore del medesimo testo normativo" (v. Cass. 5831/2012).

Ha, dunque, rigettato la domanda di [redacted] e appunto in quanto, esclusa la natura tributaria della c.d. TIA 2, correttamente il [redacted] aveva applicato l'IVA al 10% ai sensi della Tabella A all. 1 al D.P.R. n. 633 del 1972.

Ha, inoltre, precisato che la mancata emanazione del Regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 per la TIA 2 era irrilevante in funzione della natura della Tariffa applicata nel caso di specie, essendo tale connotato insito nella previsione di legge come autenticamente interpretata ex articolo 14 comma 33 del D.L. n. 78/2010 a prescindere dalla futura emanazione del Regolamento.

Il tutto avendo, inoltre, riguardo alla doverosità della tariffa affermata dal primo comma dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 ed all'avvenuta soppressione della c.d. TIA 1 a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 ("La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11").

Dalla sua entrata in vigore non essendovi norme che ne subordinino l'operatività all'emanazione del Regolamento nazionale attuativo la TIA non può, dunque, che essere sussumibile nella previsione di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 come autenticamente interpretata ex articolo 14 comma 33 del D.L. n. 78/2010.

Con un primo motivo la sentenza di primo grado viene censurata da [redacted] in quanto la norma di interpretazione autentica inciderebbe su di una norma non portata ad attuazione per la mancata emanazione del regolamento attuati-

vo ed ex art. 5 D.L. 30.12.2008, n. 208 in caso di mancata adozione entro il 30 giugno 2010 i Comuni avrebbero potuto adottare la c.d. TIA 2 ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, cioè nel quadro normativo della c.d. TIA 1 (avente natura tributaria): il Tribunale non avrebbe, invece, tenuto conto di tale disposizione.

Con il secondo motivo viene, invece, dedotto che secondo la giurisprudenza della S.C. la TIA avrebbe natura tributaria in forza dell'assenza della sinallagmaticità delle prestazioni, che caratterizzerebbe qualsiasi tipo di TIA, sia 1 che 2, e che varrebbe a conferire carattere tributario.

Dal canto suo, il [REDACTED] ha, in particolare, evidenziato:

- o L'espressa previsione contenuta nell'art. 238 D.Lgs. 152\2006 secondo la quale la TIA 2 costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dal singolo utente;
- o L'avvenuta abrogazione della precedente TIA 1;
- o L'irrelevanza, in funzione della questione oggetto di causa, della mancata emanazione del Regolamento: secondo la previsione dell'art. 266 D.Lgs. 152\2006 le vigenti norme regolamentari e tecniche sarebbero, infatti, rimaste in vigore sino all'adozione delle corrispondenti norme in attuazione della parte quarta del decreto, come anche chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza prodotta quale doc. 13;
- o L'inconferenza della giurisprudenza richiamata da [REDACTED] riguardante la TIA 1 e non la TIA 2.

I motivi d'appello svolti da [REDACTED] sono infondati per le ragioni che seguono.

Quanto al primo motivo, ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 238 D.Lgs. 152\2006 ciò che avrebbe dovuto trovare applicazione sino all'emanazione del regolamento di cui al sesto comma e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa erano le discipline regolamentari e non la normativa primaria previgente.

Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza costituita dalla mancata emanazione del re-

golamento appunto perché essa non incide sulla natura giuridica della c.d. TIA 2 né sull'operatività ed efficacia del primo comma dell'art. 238 D.Lgs. 152\2006.

La citata norma interpretativa è, quindi, intervenuta ad interpretare una norma di cui si doveva fare immediata applicazione secondo quanto si desume, tra l'altro, anche della sentenza del Consiglio di Stato n. 260\2013 del 26 settembre 2013 richiamata dal [REDACTED].

Essa ha, infatti, affermato (v. p. 12) che dalla data di entrata in vigore del Codice dell'Ambiente non è più ammissibile il passaggio alla tariffa Ronchi essendo stata soppressa la relativa normativa, dal che si desume che ciò è avvenuto in forza dell'immediata efficacia della norma di cui si è detto, a prescindere dall'emanazione delle relative norme regolamentari.

Del pari infondato è anche il secondo motivo.

In primo luogo, le citate pronunzie della S.C. sono in effetti inconferenti in quanto riferite alla TIA 1 e non alla TIA 2.

In secondo luogo, l'affermazione secondo la quale anche la seconda sarebbe caratterizzata dall'assenza di sinallagmaticità che dovrebbe far propendere per la sua natura tributaria è, da un lato, apodittica e, d'altro canto, palesemente sconfessata dal dato normativo.

Infatti, la natura non tributaria della TIA 2 (e, quindi, la sua assoggettabilità ad IVA) è innanzitutto chiarita dalla citata norma interpretativa di cui all'art. 14, trentatreesimo comma, D.L. n. 78\2010 convertito in L. n. 122\2010 di cui si è detto a proposito del primo motivo.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante le due TIA sono ontologicamente diverse, come peraltro già evidenziato dalla S.C. con le sentenze 2.3.2012, n. 3293 e 9.3.2012, n. 3756, ove sono stati sottolineati il carattere innovativo e la diversa natura della prestazione prevista dal Codice dell'Ambiente rispetto a quella, tipicamente tributaria, regolata nel 1997.



In terzo luogo, tale principio è del tutto coerente con l'espressa previsione contenuta nell'art. 238 D.Lgs. 152\2006 e richiamata dal Consorzio secondo la quale la TIA 2 costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dal singolo utente, il che costituisce definitiva conferma della sua natura non tributaria.

Essa è, peraltro, implicitamente presupposta dalla stessa S.C. la quale -nell'affermare la non assoggettabilità ad IVA della Tariffa di Igiene Ambientale- ha limitato tale affermazione al "... solo periodo (N.B.: la sottolineatura è di chi scrive) anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152" (v. ad es. Cass. n. 5831\2012 citata dal Tribunale), lasciando, quindi, ad intendere che per il periodo successivo vale, invece, la soluzione opposta.

La medesima pronuncia ha anche ulteriormente precisato che la citata norma interpretativa può essere riferita soltanto alla c.d. TIA 2, costituendo essa chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente "fino alla data di entrata in vigore del medesimo testo normativo".

L'appello deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 10.3.2014, n. 55.

In difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore del *decisum* (compreso nello scaglionamento sino ad € 5.200,00=) e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese si liquidano come segue:

- ✓ Fase di studio: € 510,00=;
- ✓ Fase introduttiva: € 510,00=;
- ✓ Fase decisoria: € 810,00=.

Nel corso del giudizio d'appello non è stata svolta un'autonoma fase istruttoria o di trattazione e le attività



difensive relative alla valutazione del materiale acquisito in primo grado vengono ad essere assorbite da quelle attinenti alla fase decisoria.

Il totale è di € 1.830,00=, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Dagli atti non risultano spese vive documentate.

Essendo l'impugnazione stata interamente respinta, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando;

- a) Respinge l'appello proposto dalla [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino all'udienza dell'11 febbraio 2015 ex art. 281 sexies c.p.c. che conferma;
- b) Condanna la [REDACTED] a rifondere al [REDACTED] le spese del grado di appello, liquidate come da motivazione in complessivi € 1.830,00=, oltre a rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA;
- c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 13 aprile 2017

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

Direttore Amministrativo

-9-

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino il - 6 MAG 2017

Direttore Amministrativo

MINUTA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
in data 5-5-2017 il cancelliere